



**REGIONE
PUGLIA**

**ASSESSORATO QUALITÀ DELL'AMBIENTE -
CICLO RIFIUTI E BONIFICA, RISCHIO INDUSTRIALE, ECOLOGIA**

L'ASSESSORE

561
i-imp

Rif. N. 561/2017

Regione Puglia
Segreteria Ass. la Qualità dell'Ambiente

AOO_SP4/PROT
03/04/2017 - 0000187

Al Sig. Presidente della
Giunta Regionale

Al Sig. Presidente
del Consiglio Regionale

Al Consigliere Regionale
del Gruppo Movimento 5 Stelle
Antonio Trevisi
SEDE

OGGETTO: Risposta alla interrogazione urgente presentata dal Consigliere regionale Antonio Salvatore Trevisi su "Decisione della Commissione Europea di deroga ad alcune disposizioni della Direttiva 2009/73 da parte di Trans Adriatic Pipeline (Tap).

Il consigliere Trevisi propone la presente interrogazione al fine di conoscere quali siano i rimedi per opporsi alla Decisione della CE del 16/05/2013 (in lingua inglese) e a correlati provvedimenti del MISE del 2013 che concedono a Tap una serie di deroghe a disposizioni discendenti dalla Direttiva 2009/73 del Parlamento Europeo in materia di "Norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Direttiva 2003/55/CE".

Tali provvedimenti di esenzione rilasciati al Consorzio Tap sono di competenza diretta del Ministero dello Sviluppo Economico e alla data odierna sono spirati tutti i termini (sia ordinari che straordinari) per impugnarli dinanzi al Tar al Presidente della Repubblica.

Quanto alla possibilità di adire la Corte di Giustizia ai sensi degli artt. 263 e 277 del TFUE, tale facoltà sarebbe ad oggi inibita, atteso che l'art. 277 concede la possibilità di adire la Corte di Giustizia anche dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 263 co. 6 (ovvero 2 mesi) solo "nell'eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un'istituzione, organo o organismo dell'Unione" al fine di invocarne l'inapplicabilità.

Sul punto, non essendo stata instaurata una controversia per l'annullamento di un atto di portata generale (primo rigo art. 277 TFUE), che porterebbe alla dichiarazione di nullità dell'atto stesso, non è neanche più possibile chiederne la sua disapplicazione (anche oltre i 2 mesi ivi previsti) e dunque avvalersi della disposizione recata dall'art. 277.

Pertanto, non rimarrebbe che avanzare formale richiesta di chiarimenti alla Commissione Europea in relazione alle supposte e paventate violazioni della Direttiva Europea.

Defin
valte
f



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20170022191
06/04/2017 09:32
450XW0
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

dr. domenico santorsola

Santorsola

www.regione.puglia.it